

## CLXIII.

## TORNATA DEL 24 MAGGIO 1911

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Elenco di omaggi* (pag. 5441) — *Comunicazione* (pag. 5242) — *Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: «Agerolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per l'esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali»* — *Si approvano gli articoli da 2 a 7* — *Dopo osservazioni del senatore Carasola* (pag. 5244) *alle quali dà risposta il ministro del tesoro* (pag. 5245), *è approvato l'art. 8* — *Senza osservazioni si approva l'art. 9* (pag. 5245) — *All'art. 10 parlano il senatore Carasola* (pag. 5246) *e il ministro del tesoro* (pag. 5246) — *Si approva l'art. 11* — *All'art. 12 il senatore Casana svolge un suo emendamento* (pagg. 5247, 5250, 5251) *al quale si associano i senatori Pirelli* (pag. 5248) *e Carasola* (pag. 5249) — *Parlano i senatori Mariotti Giovanni, presidente dell'Ufficio centrale* (pag. 5252), *Levi Ulderico, relatore* (pag. 5152, 5252) *e il ministro del tesoro* (pag. 5250) — *L'emendamento Casana è approvato* (pag. 5254) — *Senza osservazioni si approvano gli altri articoli del disegno di legge il quale, dopo una comunicazione del senatore Levi, relatore sulla petizione del comune di Jolanda di Saroja* (pag. 5255), *è rinviato allo scrutinio segreto* — *Presentazione di relazioni* (pag. 5257) — *Annuncio di una interpellanza del senatore Torrigiani Filippo* (pag. 5255) — *Senza discussione sono approvati i disegni di legge: «Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna)»* (N. 479) (pag. 5255); *«Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo Zoologico della Regia Università di Napoli per la istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel Museo»* (N. 480) (pag. 5257); *«Divisione in due del comune di Arizano»* (N. 454) (pag. 5257).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ministro dell'interno ed i ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Elenco di omaggi.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Virgilio Colombo: *Leopoldo Pullè. Cenni biografici.*

Il prof. Luigi Savorini: *Bullettino delle pubblicazioni ricevute in dono ed acquistate dalla biblioteca Melchiorre Delfico in Teramo durante l'anno 1909.*

Il signor Nino Ronco: *Il porto di Genova. Conferenza.*

Il direttore generale del Banco di Napoli: *Relazione sulla gestione di quell'Istituto per l'anno 1910.*

Il presidente della Deputazione provinciale di Cuneo: *Atti di quel Consiglio provinciale, annata 1910.*

Il signor F. Falqui-Massidda: *Nuova bandiera tricolore da issarsi sul culmine del grande monumento mondiale di nuova invenzione.*

Il sindaco di Padova: *Atti di quel Consiglio comunale, anno 1910.*

L'associazione Angelo Majorana: *Angelo Majorana - Pensieri - nel primo anniversario della sua morte.*

La società Nazionale Dante Alighieri: *Bollettino semestrale, n. 34. Gennaio 1911.*

La R. Scuola di applicazione degli ingegneri di Roma: *Programmi di insegnamento per il quinquennio scolastico 1910-1915.*

*Annuario scolastico, anno 1910-1911.*

La Compagnia Reale delle ferrovie Sarde: *Relazione e bilancio per l'esercizio 1910.*

Il signor Francesco Mucci: *Indiscretezze (Logiche) Prosodie, poesie, teatro.*

La Società torinese protettrice degli animali: *Atti di quella Società, fasc. n. 78, 79, 80.*

La Deputazione provinciale di Pavia: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1910.*

La Deputazione provinciale di Treviso: *Atti di quel Consiglio provinciale, anni 1907-1908-1909.*

Il procuratore generale del Re comm. Genesio De Areayne: *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte d'appello di Lucca nell'anno 1910.*

Il professore Emanuele Pisani: *Il credito agrario in Italia ed in specie nel Mezzogiorno; La Riforma tributaria.*

Il sindaco di Venezia: *Le case sane, economiche e popolari del comune di Venezia.*

Il signor C. M. Svernos: *Les réformes et l'œuvre de l'assemblée nationale.*

Il professore Gherardo Ferreri: *Sulla soglia della scuola. La donna e l'analfabetismo italiano.*

L'ingegnere Lello Sonnino: *Progetto di due canali di irrigazione per i territori di Canosa, Barletta, Cerignola, San Ferdinando e Trinitapoli nelle Puglie.*

Il rettore della R. Università di Parma: *Annuario di quella R. Università, anno accademico 1910-1911.*

Il direttore della R. Scuola Navale Superiore di Genova: *Relazione del Consiglio direttivo sull'andamento di quella scuola, anno 1909-1910.*

Il deputato Pietro Lacava: *Lagonegro nella rivoluzione del 1860 per l'avvocato Carlo Pesce.*

Il signor Nicola Aletta: *Gaeta nel cinquantenario della sua liberazione.*

L'ufficio idrografico del R. Magistrato alle acque: *Pubblicazioni e studi di quell'Ufficio.*

Il dott. Camillo Corradini: *La giurisprudenza dei Corpi consultivi e giurisdizionali nell'applicazione delle leggi sull'istruzione primaria e popolare.*

Il rettore della R. Università di Modena: *Annuario di quella R. Università per l'anno accademico 1910-1911.*

I signori G. F. Trespioli: *Il suffragio universale e la necessità del totometro.*

L'ingegnere Marco Aurelio Baldi: *Prefazione alla mia opera, le case popolari.*

#### Ringraziamenti del Presidente del Senato francese.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato francese ha così risposto al mio telegramma di ieri: « Le Sénat français profondément touché de l'émouvante solidarité avec laquelle le Sénat Italien participe à toutes ses souffrances, lui adresse ses remerciements émus, et vous prie, monsieur le Président, de vouloir bien les lui transmettre.

« Le Président du Sénat français  
« ANTONIN DUBOST. »

(Vice approvazioni).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per l'esecuzione di opere di igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali » (N. 509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili per l'esecuzione di opere di igiene, e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri è stato approvato il primo articolo.

Passeremo quindi all'art. 2° che rileggo:

Art. 2.

Per gli effetti della presente legge i comuni con popolazione non superiore a 100,000 abitanti sono divisi in quattro categorie in base alla rispettiva popolazione, secondo il censimento del 1901, e cioè:

1ª comuni con popolazione fra 50,001 e 100,000 abitanti;

2ª comuni con popolazione fra 25,001 e 50,000 abitanti;

3ª comuni con popolazione fra 10,001 e 25,000 abitanti;

4ª comuni con popolazione fino a 10,000 abitanti.

I comuni con popolazione fra i 50,001 e i 100,000 garantiranno alla Cassa dei depositi e prestiti e pagheranno l'annualità costante, comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi, al saggio di favore del due per cento, e lo Stato corrisponderà alla Cassa stessa, in quote annue costanti, la differenza fra l'interesse posto a carico dei comuni e quello normale.

Per i comuni della 1ª categoria la Cassa accantonerà il decimo della somma totale di 250 milioni di cui all'art. 1.

Sono a carico dello Stato gli interessi dei mutui che si concederanno nel limite dei nove decimi dell'anzidetta somma, cioè 225 milioni, ai comuni delle categorie 2ª, 3ª e 4ª. Lo Stato corrisponderà detti interessi direttamente e irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti in quote annue eguali, quanti sono gli anni di ammortamento del mutuo.

La quota di 225 milioni di lire, pari ai nove decimi della somma complessiva dei mutui destinati alla provvista di acque potabili, spettanti ai comuni delle categorie 2ª, 3ª e 4ª, sarà devoluta a preferenza ai comuni della 4ª, e ai comuni della 3ª su quelli della 2ª.

L'ammontare di ciascun mutuo non potrà eccedere la spesa strettamente necessaria ai fini indicati nell'art. 1, esclusa qualsiasi spesa per opere ornamentali, o tale condizione dovrà essere riconosciuta nei progetti tecnici approvati dal Genio civile.

Nella sua relazione al progetto il Genio civile dovrà esaminare e riferire anche sul si-

stema più economico pel comune di provvedere alla fornitura dell'acqua potabile, sia isolatamente, sia in consorzio con altri enti locali. In caso di rifiuto degli enti interessati alla costituzione dei consorzi suggeriti dal Genio civile, si potranno applicare le disposizioni del successivo art. 6.

Il concorso dello Stato, tanto per i mutui senza carico d'interesse, quanto per i mutui all'interesse del due per cento, è consentito con decreto del ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 3.

I comuni e i consorzi che si costituiscono in base alle disposizioni della presente legge potranno, mediante particolari convenzioni, associarsi privati, che abbiano interesse alla provvista dell'acqua potabile.

In tal caso la spesa occorrente alla esecuzione dell'opera dovrà ripartirsi fra i comuni o i consorzi e i privati in ragione del rispettivo grado di interesse.

Il mutuo sarà accordato solamente per la parte di spesa che debba andare a carico dei comuni e consorzi.

Nel regolamento saranno stabilite le norme e condizioni per la validità delle convenzioni anzidette che saranno soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 4.

Il concorso dello Stato sarà corrisposto anche ai comuni e ai consorzi che siansi procurati i capitali occorrenti, ai fini indicati nell'art. 1, indipendentemente dalla Cassa dei depositi e prestiti, però con obbligo dell'osservanza delle prescrizioni della presente legge, e purchè i relativi mutui siano contratti a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite per i mutui con la Cassa dei depositi e prestiti riguardo alla garanzia, al periodo di ammortamento, al saggio di interesse e alla somministrazione del denaro. I contratti di mutuo, in tal caso, sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'interno.

Le somme mutuate saranno versate a rate ai comuni e ai consorzi, col concorso del prefitto e in base a suoi ordinativi, rilasciati sullo

stato di avanzamento dei lavori vistato dal Genio civile.

L'ammontare del concorso annuo dello Stato sarà corrisposto direttamente ai mutuanti.

(Approvato).

#### Art. 5.

L'onere dello Stato per il carico degli interessi sui mutui che si concederanno ai comuni della 2ª, 3ª e 4ª categoria, anche se contratti ai termini dell'art. 4, non potrà in ciascun esercizio eccedere le seguenti somme:

per l'esercizio finanziario	1912-13	L. 358,000
id.	1913-14	» 358,000
id.	1914-15	» 478,000
id.	1915-16	» 478,000
id.	1916-17	» 478,000
id.	1917-18	» 478,000
id.	1918-19	» 478,000
id.	1919-20	» 478,000
id.	1920-21	» 597,000
id.	1921-22	» 597,000
id.	1922-23	» 597,000
id.	1923-24	» 597,000

sino, cioè, a raggiungere al dodicesimo esercizio l'onere massimo di lire 5,972,000.

Per i mutui da concedersi ai comuni della 1ª categoria, anche se contratti ai termini dell'art. 4, l'onere dello Stato per la differenza tra il saggio di favore del due per cento a carico dei comuni e quello normale, non potrà eccedere lire 22,000 per ognuno degli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14, lire 23,500 per ognuno degli esercizi dal 1914-15 al 1919-20 e lire 36,800 per ognuno degli esercizi dal 1920-21 al 1923-24, cioè, sino a raggiungere al dodicesimo esercizio l'onere massimo di lire 368,200.

I relativi stanziamenti saranno iscritti nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, e le somme non impegnate in un esercizio andranno ad accrescere gli stanziamenti degli esercizi successivi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il Ministero dell'interno, sentiti la Cassa dei depositi e prestiti, per la garanzia dei mutui, il Consiglio provinciale sanitario e la Giunta provinciale amministrativa, può dichiarare ob-

bligatoria, anche nei riguardi delle frazioni, l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, nonché dei lavori suppletivi per conservazione, miglioramenti e aggiunte ad opere di approvvigionamento idrico già esistenti.

Nello stesso modo può essere dichiarata obbligatoria la costituzione del consorzio.

In caso di rifiuto da parte del comune o degli enti consorziati ad adottare i provvedimenti necessari per la contrattazione dei mutui e per l'esecuzione delle opere, il prefetto provvederà d'ufficio ai termini delle vigenti leggi e del regolamento di cui all'art. 16.

I provvedimenti indicati nel presente articolo sono definitivi.

(Approvato).

#### Art. 7.

All'articolo 47 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751, è sostituito il seguente:

Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sino al 30 giugno 1924, ai comuni del Regno, al disotto di 25,000 abitanti, secondo il censimento del 1901, con la precedenza in favore dei comuni di popolazione inferiore ai 15,000 abitanti, mutui all'interesse del 2 per cento, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e, soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del comune, in 50 anni.

Ogni singolo prestito all'interesse ridotto non potrà eccedere la somma di lire 50,000 e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a decreto del Ministero dell'interno.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche a quei comuni aventi una popolazione inferiore ai 50,000 abitanti, secondo il censimento del 1901, che intendono costruire o sistemare ospedali comunali o consorziali.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io desidero richiamare brevemente l'attenzione del Senato e dell'onorevole

ministro, sulla forma alquanto indeterminata di questo articolo. Io ne accetto ben volentieri il principio: è cosa utilissima, e, in questo momento anche molto raccomandabile, quella di aiutare i comuni a sistemare gli ospedali, ad unirsi in consorzio per la formazione di ospedali consorziali. Però tutti sanno che il costruire un ospedale è meno che nulla, se non si hanno i mezzi per farlo funzionare convenientemente.

Ora la dizione di questo articolo ha bisogno di qualche maggiore determinatezza, se non altro dalla discussione e dalle future disposizioni del regolamento, perchè a me sembra pericoloso, senza il concorso di circostanze particolari, il concedere ad un comune un mutuo di favore per costruire un ospedale comunale. Se il mutuo può essere concesso una volta tanto per la costruzione, è certo che l'esercizio deve essere fondato sopra un reddito costante, permanente, proprio dell'ospedale; altrimenti avremo dei pseudo ospedali, degli istituti anemici, nei quali la cura sarà altrettanto deficiente, e forse più, della assistenza domestica, ed io desidererei che ciò non avvenisse.

Certamente così sarà pure nelle intenzioni del proponente la legge; siamo d'accordo. Ma credo che non sarebbe fuor di luogo qualche spiegazione, per determinare quando i comuni possano aspirare ad un mutuo di favore per costruire o per sistemare un ospedale.

Desidero qualche chiarimento a questo riguardo.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

— TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il senatore Cavasola parte dal presupposto che l'Amministrazione dello Stato concede i mutui con grande facilità e con molta larghezza. Se il senatore Cavasola potesse seguire una sola delle numerose domande di concessione di mutui vedrebbe che la via è attraversata da molti ostacoli naturali. Certo il giorno che si dovrà accordare un mutuo per la costruzione di un ospedale, fra le cure che avrà l'Amministrazione, vi sarà anche quella di assicurare se il comune, che intenda costruire l'ospedale, avrà poi i mezzi sufficienti per poterlo esercitare.

Io non potrei oggi dire se sarà necessaria una disposizione specifica nel regolamento; ma

creda pure il senatore Cavasola, che, sia con disposizione regolamentare, sia con istruzioni di carattere interno, il fine a cui mirano le sue osservazioni sarà certamente raggiunto. Quindi da questo lato può essere perfettamente tranquillo.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io non dubitavo delle intenzioni del Governo e non mi aspettavo certamente dichiarazioni diverse, come, per la mia esperienza, conosco anche le difficoltà che s'incontrano per ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, e giustamente, i mutui richiesti dagli enti locali; però io ho creduto che fosse necessario spiegarlo chiaramente in quest'Aula e in questa occasione, perchè ritengo sia pericoloso e potrebbe anche essere dannoso il far concepire delle speranze irrealizzabili da parte dei comuni, i quali, per la prima volta, troverebbero in una legge speciale a loro favore una disposizione che a questo titolo autorizza a chiedere e lascia sperare di ottenere un mutuo.

Detto ciò, non ho altre osservazioni da fare e mi rimetto, per il modo di determinare le condizioni, al sapiente discernimento dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 9.

Nel bilancio del Ministero dell'interno sarà stanziata, per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, la somma di lire 80,000 per i prestiti indicati nell'articolo 7, e di lire 40,000 per i prestiti di cui all'articolo 8.

(Approvato).

#### Art. 10.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Mi usi tolleranza il Senato se lo importano un po' sovente con queste osservazioni di dettaglio.

Le disposizioni del secondo comma di questo articolo sono molto gravi.

Voi sapete, onor. colleghi, che la legge delle espropriazioni per causa di pubblica utilità è una legge di sua natura eccezionale nei suoi procedimenti, e non ignorate neppure che i termini della procedura stabiliti in quella legge sono abbastanza brevi. Infatti quei termini sono fissati in 15 giorni dalla pubblicazione del progetto di massima unito alla domanda di dichiarazione di pubblica utilità, per l'art. 4 della legge 25 giugno 1865.

Poi per l'art. 16 della legge stessa i termini sono di altri 15 giorni dalla pubblicazione del piano particolareggiato per discutere delle condizioni dell'indennità e delle altre condizioni delle espropriazioni per l'opera di pubblica utilità. Quando il progetto è completo in tutti i suoi particolari fino dalla prima pubblicazione, allora i termini per l'art. 16 si abbreviano e costituiscono un periodo unico. Quindi con soli 15 giorni di pubblicazione si può togliere al privato la sua proprietà, con una procedura tutta speciale.

Ora, io domando se c'è ragione perchè si abbiano da abbreviare ancora di più quei termini che sono già molto ristretti.

E notate che il primo comma di questo articolo dice che l'approvazione del progetto delle opere contemplate nella presente legge, equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità. Di guisa che già per questa disposizione tutta la procedura non assorbe che i 15 giorni di tempo per la pubblicazione del piano particolareggiato.

Io non credo che per la costruzione di un acquedotto, che richiederà un lungo tempo per lo studio e per la preparazione dei progetti e tanto altro per la contrattazione del mutuo (per quanto la contrattazione del mutuo si possa benissimo iniziare nello stesso periodo della pubblicazione del progetto) sia necessario di ridurre ancora maggiormente quei termini per se stessi già così brevi, e il progetto non dice neppure in quale maggiore misura. E notiamo ancora quest'altra circostanza, in un paese dove

la popolazione, specialmente rurale, è così mobile e si allontana tanto spesso, per ragioni di lavoro, e per un lungo periodo di tempo, da casa sua.

Io credo che il ministro dovrebbe, per lo meno, disporre che i casi di riduzione dei termini ordinari della legge fossero ben precisati, non dico caso per caso, perchè non si può, ma fossero richieste delle condizioni abbastanza gravi per modo che i prefetti non potessero, se non per veri e constatati bisogni di urgenza, ridurre i termini al di sotto ancora di quel termine unico di 15 giorni, che occorre per l'espropriazione degli immobili che ricadono nel tracciato del progetto dichiarato di sua natura di pubblica utilità. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Nessuno può disconoscere l'opportunità dell'osservazione fatta dal senatore Cavasola. È certo che si potrà inserire nel regolamento una disposizione dalla quale emerga chiaro il pensiero che alla riduzione di termini non si possa giungere che in casi eccezionali.

Dirò di più: per seguire il concetto del senatore Cavasola si potrà stabilire nel regolamento, come in casi di urgenza è stabilito per la pubblicazione degli avvisi d'asta, che in ogni evenienza il termine ridotto non possa essere inferiore a un certo numero di giorni. Si evita così il pericolo che la riduzione possa giungere ad un termine irrisorio, lesivo del diritto di proprietà.

Io credo che con queste dichiarazioni l'onorevole senatore Cavasola possa ritenersi soddisfatto.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro; ma soprattutto tengo a che sia precisato che solo in casi eccezionali la riduzione del termine possa aver luogo. Poco importa che la riduzione non possa oltrepassare un dato numero di giorni; è importante che essa non avvenga che per rare eccezioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 10.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1911

## Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione di finanze sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 602,000 nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, compensata da corrispondente diminuzione di spesa;

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 1,016,000 nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

## Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge n. 509.

## Art. 11.

Salvi gli obblighi nascenti dalle disposizioni in vigore sulla polizia stradale a carico di chi abbia ottenuto concessioni di occupare e attraversare strade per condutture di acqua potabile, qualsiasi controversia circa le misure del canone che gli enti, cui le strade appartengono, vogliono stabilire in corrispettivo di tali concessioni, è risolta dal prefetto della provincia dov'è la strada attraversata od occupata, udite le parti interessate.

Contro la decisione del prefetto non è ammesso gravamenò in sede amministrativa, nè in via giudiziaria.

(Approvato). •

## Art. 12.

L'imposta sui fabbricati, stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, non è applicabile ai comuni e ai consorzi per le costruzioni, le tubature e i macchinari destinati alla provvista dell'acqua potabile.

Il senatore Casana propone a questo articolo il seguente emendamento:

« L'imposta sui fabbricati stabilita dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, non è applicabile ai comuni ed ai consorzi per gli impianti per provvista di acqua potabile ».

Interrogo il Senato per sapere se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Ha facoltà di parlare il senatore Casana per svolgere questo emendamento.

CASANA. L'intendimento mio nel presentare quest'emendamento non è quello di oppormi al concetto contenuto in quest'art. 12.

La mia osservazione riguarda puramente la forma con la quale vi si esprime il concetto che ebbero nell'animo tanto il Governo nel presentare il disegno di legge, quanto la Camera dei deputati nell'approvarlo, e che io non dubito sarà assecondato dal Senato.

Intendimento di quest'articolo è l'esonero dei comuni e dei consorzi di comuni dalla imposta fabbricati, per quanto si riferisce agli impianti di acqua potabile; senonchè esso è stato formulato in termini tali che vanno al di là dell'intenzione.

In quei casi si vuole che non si abbia ad applicare l'imposta fabbricati quale risulta dalla legge del 26 gennaio 1865, epperò quale essa è e quale deve essere interpretata, indipendentemente da qualunque ulteriore osservazione che si facesse ora a proposito di questo disegno di legge.

Questo non mira a portare mutamenti alla legge per l'imposta sui fabbricati, se non in quanto vuole esonerare i comuni ed i consorzi dei comuni dall'applicazione di quell'imposta, quando si tratta di impianti di acqua potabile.

Ora, invece, l'art. 12, redatto come è, contenendo anche la specificazione delle parti degli impianti che si debbono esonerare dalla imposta, quando sono fatti da comuni o da consorzi di comuni, viene ad esprimere qualche cosa di più di quello che si vorrebbe. —

È noto che fra i concessionari di condotte d'acqua potabile ed il fisco è sorto contrasto riguardo alla interpretazione di quella legge; e siccome ora nessuno intende di fare una legge interpretativa della precedente, ne consegue che, per l'accennata circostanza, bisogna porre la massima attenzione perchè nessuna delle parole che in questa legge si introducono possa

avere la portata di una interpretazione della attuale legge.

La questione, come ognuno intende, ha un lato molto delicato. La soluzione della questione è affidata al magistrato; è il magistrato il solo competente nella interpretazione della legge, e fino a tanto che il Governo non creda di portare davanti al Parlamento un altro disegno di legge allo scopo di interpretare una legge precedente, nel qual caso gli effetti non avrebbero luogo che per l'avvenire, deve permanere nella sua integrità la legge qual'è, e quale crederà di interpretare il magistrato.

Non essendovi l'intendimento di venire ad introdurre ora una disposizione di interpretazione della legge preesistente, sembra a me necessario che il Parlamento (e spero che il Governo voglia pure seguire questo ordine di idee) sia assolutamente scrupoloso nell'evitare tutto ciò che direttamente o indirettamente potrebbe venire a pesare, ovvero apparire, come se volesse pesare sulle decisioni future del magistrato. Ora è evidente che se in questa legge, per volere esonerare i comuni ed i consorzi dei comuni, dall'applicazione dell'imposta sui fabbricati, si scende a particolari, includendovi anche la specificazione della esenzione dall'imposta per le tubature, ne viene facile l'illazione che il Parlamento ritiene che l'applicazione della imposta anche sulle tubazioni sia la interpretazione vera della legge esistente. Qui evidentemente noi non dobbiamo trattare *de lege condenda* e quindi è inutile che io dica la mia impressione personale sul volere applicare l'imposta anche sulle tubazioni.

Non posso però tacere che se si trattasse *de lege condenda*, dovrebbe fare impressione il fatto che si verrebbero a colpire maggiormente gli impianti di condotture di acqua potabile in cui, per la maggiore distanza, occorrono le tubature per un percorso molto maggiore, mentre queste, per la maggiore difficoltà di corrispondere ad un bisogno pubblico, dovrebbero anzi avere diritto a speciali riguardi.

Ad esempio: se l'intrapresa di fornire di acqua potabile le Puglie invece che dallo Stato si fosse fatta da un concessionario privato, si avrebbe la strana conclusione che questo concessionario privato, provvedendo di acqua potabile tutta una vasta regione da Foggia a Lecce, che infelicemente ne manca, dovrebbe

pagare una ingente imposta per i canali e tubature che eccederanno i 200 chilometri: e non dico a caso 200 chilometri, perchè le sole gallerie per la conduttura del Sele hanno una lunghezza complessiva di 58 chilometri. Ma tutto questo io dico incidentalmente. Qui noi dobbiamo escludere assolutamente qualunque concetto interpretativo della legge per l'imposta sui fabbricati; e ad ottenere questo scopo sembra a me che vi sia un mezzo solo: quello cioè di modificare la formula, escludendo l'accenno particolare alle tubature ed ai macchinari, sostituendone un'altra molto più semplice. Si potrebbe dire cioè: « L'imposta sui fabbricati stabilita dall'art. 1° della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, non è applicabile ai comuni ed ai consorzi per gli impianti per provviste di acqua potabile ».

In tal modo non si compromette l'interpretazione della legge che sarà interpretata come deve essere.

Io confido che l'Ufficio centrale, e l'onorevole ministro vorranno persuadersi che si tratta di una questione così delicata, da non consentire che possa sfuggire nel disegno di legge una sola parola la quale venga a compromettere la serenità del giudizio della magistratura; e vorranno rassegnarsi a rimandare questo disegno di legge alla Camera la quale, senza alcun dubbio, accoglierebbe la proposta, ed in poco tempo approverebbe di nuovo il progetto di legge.

PIRELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIRELLI. Io mi ero iscritto a parlare su questo articolo prima ancora di conoscere la proposta dell'on. Casana, onde, dopo l'autorevole sua parola, non ho bisogno di aggiungere argomenti per sostenere un emendamento che era precisamente anche nel mio concetto.

Aggiungerò soltanto che ho fiducia che l'emendamento sarà accolto non solo dall'Ufficio centrale ma anche dall'on. ministro, ricordando che il medesimo, nella seduta del 1° marzo alla Camera dei deputati, ha già accolto questo concetto, formulato dal deputato Paolo Bonomi in un suo emendamento, e non è che per uno di quegli atti di oscura psicologia parlamentare, non sempre spiegabili, se non venne votato, perchè un momento prima della votazione, un autorevole parlamentare, cui forse pareva che



fosse già stata troppo lunga la discussione intorno ad un particolare, che a lui sembrava di poca importanza, disse che poteva bastare una dichiarazione del ministro, senza emendare l'articolo.

Il ministro allora fece una dichiarazione che pacificò la Camera, e l'emendamento non venne votato. Ma io ricordo che in quella dichiarazione il ministro non ha evitato di dichiarare che a suo avviso le tubature sono soggette all'imposta dei fabbricati.

Ora, il Senato vede che se una dichiarazione simile bastasse a tranquillare l'onor. Casana, e coloro che sono del suo avviso, noi avremmo proprio dato, con la legge attuale, quella interpretazione alla legge fondamentale del 1865 sulla imposta dei fabbricati, che si vorrebbe evitare.

Io non ho bisogno di dire in quale momento noi viviamo, soprattutto per i capitali investiti in imprese ed esercizi industriali, e non ho bisogno neppure di mettere in allarme il Senato su ciò che potrà accadere allorchè la magistratura, trovando nella legge attuale una interpretazione autentica che le dà tutto il diritto di appoggiare il fisco nella imposta delle tubature, per analogia con le tubature dell'acqua potabile, arriverà ad imporre la tassa fabbricati sulle tubature del gas, ed in appresso, condotta per condotta, anche sulle condutture elettriche.

E non è oziosa la mia osservazione, perchè già a quest'ora, non per la tassa dei fabbricati, ma per il dazio consumo, nella stessa capitale si tassano i cavi elettrici, come materiale da costruzione.

Ognuno vede che siamo già bene incamminati sulla via di tassare tutta questa sorta di materiali con la tassa ingentissima dei fabbricati; onde io spero che l'Ufficio centrale accetterà l'emendamento dell'onor. Casana, e che l'onorevole ministro, ricordando di aver già aderito alla Camera dei deputati al concetto in esso incluso, oggi vorrà ripetere la sua adesione.

Soltanto io pregherei l'onor. Casana di mutare la parola « impianti ». Questa parola nel linguaggio comune è intesa piuttosto per significare il macchinario ed il materiale ausiliario, anzichè gli edifici e le opere murarie; a me sembrerebbe meglio espresso il suo con-

ceito se invece di dire che: « l'imposta dei fabbricati non è applicabile ai comuni e ai concorsi per gl'impianti... », si dicesse: « per le opere destinate alle provviste di acque potabili ».

Dicendo le opere, certamente noi non diamo nessuna interpretazione che possa menomamente alterare il giudizio della magistratura, allorchè essa è chiamata ad applicare la legge fondamentale, la quale cosa è appunto lo scopo cui tende l'emendamento in discorso.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Dopo quanto hanno detto il senatore Casana ed il senatore Pirelli, e specialmente il senatore Pirelli, io non avrei altre cose da aggiungere, perchè sono precisamente nello stesso ordine di idee.

Io intendeva fare osservare al Senato gli stessi pericoli che egli ha indicati; pericoli gravissimi, di un'estensione che va al di là di ciò che questa legge potesse per se stessa far prevedere.

Per una questione di principio mi permetto di dissentire lievemente dal mio amico onorevole Casana, quando egli dice che con una legge interpretativa non si possa in nessuna maniera pregiudicare una questione che si dibatte innanzi all'autorità giudiziaria circa l'applicazione della legge esistente.

Onorevoli colleghi, su questo particolare importa distinguere bene: il Parlamento non deve intervenire con un atto suo a risolvere conflitti privati impostati davanti l'autorità giudiziaria in forza della legge comune; là sono due parti che invocano la stessa legge; la interpretano diversamente e aspettano di poter regolare i loro interessi in base alla decisione che verrà dal magistrato. Ma quando è un privato che discute col fisco, è o non è in facoltà del Governo di dire come intenda egli la legge fiscale?

Il Governo in questa materia non rappresenta una parte. Esso rappresenta l'interesse pubblico e può intervenire per dare quella interpretazione che nella sua coscienza di pubblico moderatore e di concorrente al potere legislativo, intende debba avere la legge che è stata fatta in pubblico servizio e dare la norma anche al magistrato per i casi futuri, ossia sopprimere la cagione dei conflitti!

Quindi io non ho alcuno scrupolo, sotto questo rapporto: in un caso come questo non mi importa se vi siano questioni pendenti; le questioni sono tra il privato e l'agente del fisco nell'interpretare una legge di diritto pubblico e tributario. La questione giuridicamente è questa e non altra.

Io quindi, sotto questo rapporto, non esiterei ad intervenire e anche arriverei per i comuni all'esenzione generale. Ma se non si può arrivare fin là, per un altro principio che è quello di non inframmettere disposizioni di carattere speciale in una legge di ordine diverso, io dico: badiamo però che con la dicitura proposta abbiamo una contraddizione in termini, poichè colla dichiarazione inserita in questo articolo a favore dei comuni, noi effettivamente interveniamo a fare interpretare in senso opposto la disposizione di legge negli altri casi di conflitto. Perchè si ragionerà *ex adversis*: se è stato necessario l'intervento del Parlamento per dare l'esenzione per le tubolature dei comuni e dei consorzi, vuol dire che per le altre tubolature non c'è esenzione. Quindi noi col fatto, con questo articolo che dovrebbe essere soltanto di sicurezza di esenzione, interveniamo per fare una esenzione per gli uni e una dichiarazione di carico per gli altri. E questo davvero mi pare pessimo sistema.

Io per conseguenza credo che l'unica maniera, se si vuole lasciare impregiudicata la questione, sia di sopprimere l'articolo. Se volete lasciare l'articolo, dategli un carattere più generale come se fosse una esenzione assoluta da qualunque imposta che riguardi gli acquedotti dei comuni o dei consorzi; senza alcuna specificazione. Come fatto il favore di dare il denaro per impiantare l'acquedotto, senza frutto, date anche l'esenzione totale dalle imposte agli acquedotti dei comuni e dei consorzi. E quali imposte? Tutte le imposte: sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile sull'esercizio. Io non vedrei male che si arrivasse alla franchigia generale, mettendo però l'obbligo di dare l'acqua a buon mercato.

L'acqua abbondante ed al massimo buon mercato; questo è un provvedimento sociale ed igienico ed io lo voterei in questi termini. Una disposizione invece, la quale possa essere invocata precisamente in senso contrario per quegli altri acquedotti che non sono beneficiati, io credo non si possa accettare.

Rispetto all'emendamento proposto dall'onorevole Casana, al quale ha suggerito qualche modifica l'onor. Pirelli, io mi permetto soltanto di accennare come per il principio regolatore della tassa fabbricati, questo tributo ricada sul fabbricato e non sul proprietario del fabbricato, e quindi la esenzione non dovrebbe riferirsi ai comuni ed ai consorzi, ma agli acquedotti dei comuni e dei consorzi. Questo per la pura forma; ma ciò dico in linea molto subordinata, perchè la mia proposta è radicale per la soppressione dell'articolo.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Io dovrei ricordare all'amico senatore Cavasola il famoso mugnaio di Sans Souci e le sue parole: *Il y a des juges à Berlin*. Questo valga per la prima parte delle sue osservazioni.

Tutto quello che hanno detto tanto il senatore Cavasola, quanto il senatore Pirelli, viene precisamente a suffragare la opportunità e la necessità dell'emendamento da me proposto. Se il Senato crede di sostituire la parola « opere » alla parola « impianti », per parte mia non farei eccezione, perchè mi sembra che le due parole si corrispondano nel significato; ma in quanto al sopprimere l'articolo, mi consenta il senatore Cavasola, questo vorrebbe dire sopprimere un beneficio che il Governo stesso accettò di concedere ai comuni per agevolare loro il conseguimento del beneficio di avere acqua potabile.

Confermo pertanto il mio pensiero, e confido che il Governo e l'Ufficio centrale vorranno pronunciarsi favorevolmente, ed il Senato assecondare la proposta dell'emendamento, perchè altrimenti, con l'articolo come è proposto, si darebbe l'apparenza di volere influire su determinazioni che devono essere affidate assolutamente alla serenità della magistratura.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. La disposizione di ordine tributario contenuta nell'articolo 12 non fu di iniziativa del Ministero che presentò il progetto di legge, perchè a me pare che i Governi debbano essere molto restii, ed anzi contrari a proporre esenzioni di imposte e di tasse. Lo Stato può contribuire a

facilitare i pubblici servizi, come questo disegno di legge provvede per le acque potabili, ma sarebbe opera salutare se si mantenesse inviolato il principio di evitare le esenzioni di imposte e di tasse. Questo per le origini della disposizione.

Nell'altro ramo del Parlamento, come ha ricordato il senatore Pirelli, si discusse parecchio sulla forma di questo articolo ed il senatore Pirelli ha anche ricordato che chi ha l'onore di parlare in questo momento, alla Camera si era dichiarato favorevole ad una formula simile a quella che oggi è proposta dal senatore Casana. Però un autorevole parlamentare disse che era preferibile il testo che fu poi approvato dalla Camera e che bastasse una dichiarazione del Governo, nel senso che la disposizione non potesse, in alcuna maniera, pregiudicare le questioni esistenti tra contribuenti ed erario. Fu allora che il ministro del tesoro dichiarò di ritornare alla formula precedentemente concordata.

È stato anche ricordato che il ministro del tesoro dichiarò che a suo avviso l'espressione « stabile costruzione », adoperata dalla legge 26 gennaio 1865 relativa all'imposta sui fabbricati, comprenda anche le tubature.

Però io mi permetto di far presente al senatore Pirelli che in quell'occasione il ministro del tesoro fece due dichiarazioni: una a nome del Governo, nel senso che la formula di cui si discute non pregiudicasse le liti vertenti, l'altra, e fu tutta sua personale, nel senso di interpretare l'espressione « stabile costruzione ».

Se si vuol dunque dare speciale importanza alle dichiarazioni fatte alla Camera dal ministro del tesoro, certamente deve aver la prevalenza quella che egli faceva a nome del Governo.

Dati questi precedenti, il senatore Casana intende bene che io oggi non potrei avere difficoltà ad accettare il suo emendamento. Soltanto mi sia permesso rilevare che, accettandolo, si corre il rischio di ritardare l'approvazione del disegno di legge, il quale, come dissi ieri, è vivamente atteso e frattanto le domande per concessione di questa specie di mutui sono colpite da paralisi.

Certo è da prevedersi che nell'altro ramo del Parlamento una modificazione di questo genere potrebbe essere sollecitamente appro-

vata, ma non è dato a nessuno di dominare le vicende parlamentari. Se si dovesse riportare il progetto di legge dinanzi all'altro ramo del Parlamento, consenta il Senato che io non dissimuli la mia inclinazione per la proposta fatta dall'on. senatore Cavasola di sopprimere addirittura l'art. 12. Si avrebbe così precisamente un'applicazione della buona norma, a cui accennavo poc'anzi, e cioè la norma contraria alle esenzioni in materia di tributi.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Casana.

LEVI ULDERICO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta di buon grado l'emendamento proposto dall'on. senatore Casana all'art. 12 di questo disegno di legge, ma pur apportandovi una piccola modificazione.

L'Ufficio centrale vorrebbe che si dicesse: « L'imposta sui fabbricati, stabilita dall'art. 1º della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, non è applicabile alle provincie, ai comuni ed ai consorzi per gli impianti già costruiti o da costruirsi per provvista di acqua potabile.

PRESIDENTE. Domando all'on. Casana se accetta la modificazione che l'Ufficio centrale vorrebbe apportare al suo emendamento.

CASANA. Per parte mia, non ho nulla in contrario ad accettare la modificazione dell'Ufficio centrale, giacchè essa rispetta il concetto espresso nel mio emendamento. Perciò io non posso altro che chiamarmi fortunato che l'Ufficio centrale abbia accolto la mia proposta, e confido che l'onor. ministro, il quale ha riconosciuto il fondamento delle osservazioni fatte, non voglia lasciarsi trattenere da una considerazione di opportunità, per non riportare questo disegno di legge dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

I disegni di legge vengono appunto al Senato perchè, anche dopo la discussione fattane nell'altra Camera, esso possa, con la sua saviezza, apportarvi quelle modificazioni che riconosca necessarie.

Io non dubito che l'altro ramo del Parlamento rendendosi conto dell'importanza e dell'urgenza di questo disegno di legge, si affretterà a ratificare le modificazioni apportatevi dal Senato.

Come ho detto, io mi associo completamente alla proposta dell'Ufficio centrale.

PIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRELLI. Poichè il proponente onor. Casana avrebbe accettato la proposta da me fatta di sostituire nel suo emendamento alla parola « impianti » la parola « opere », domando se l'Ufficio centrale ha nulla da opporre.

LEVI ULDERICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà alcuna ad accettare la proposta fatta dall'on. senatore Pirelli e cioè che nell'emendamento all'art. 12 alla parola « impianti » si sostituisca la parola « opere ».

Quanto poi alla difficoltà accennata dall'onorevole ministro e cioè che se il Senato modificasse questo disegno di legge, dovendo esso ritornare dinanzi all'altro ramo del Parlamento, potrebbe esserne ritardata l'applicazione, l'Ufficio centrale confida che l'on. ministro del tesoro vorrà fare di tutto perchè la Camera dei deputati proceda il più sollecitamente possibile nell'approvare le modificazioni del Senato, tenendo conto che con esse si ritorna all'idea espressa nel primitivo disegno di legge, di cui egli è padre.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, procederemo alla votazione.

Innanzi tutto ricordo come l'onorevole senatore Cavasola abbia proposto la soppressione pura e semplice di questo articolo.

Domando all'on. senatore Cavasola se mantiene la sua proposta.

CAVASOLA. Sì, la mantengo.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale ed all'on. ministro se accolgono la proposta di soppressione fatta dall'on. Cavasola.

LEVI ULDERICO, *relatore*. L'Ufficio centrale non può accettare la proposta di soppressione fatta dall'on. Cavasola.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il ministro del tesoro; per ragione del suo ufficio, sarebbe disposto ad accettare la proposta dell'on. senatore Cavasola.

MARIOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'onor. ministro del tesoro, per non ritardare l'approvazione di questo disegno di legge e per

non essere obbligato a riportarlo dinanzi alla Camera dei deputati, dichiarava or ora di non poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Casana e leggermente modificato dall'Ufficio centrale; adesso, invece, con evidente contraddizione, si dichiara disposto ad accettare la soppressione dell'intero art. 12; il che obbligherebbe egualmente a riportare il disegno di legge dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Deve però osservarsi che il disegno di legge, con le lievi modificazioni proposte dall'onorevole Casana e da noi, tornerebbe alla Camera quale essa lo desiderò e lo propose; mentre, privato dell'art. 12, vi tornerebbe in condizioni così diverse da quelle in cui ne uscì, da essere quasi certi che la Camera non accetterebbe più il disegno di legge così radicalmente modificato, e, accentuando un deplorabile, ma pure immane conflitto, lo rimanderebbe, nuovamente modificato, a noi.

Io, quindi, e l'intero Ufficio centrale insistiamo vivamente perchè l'onorevole ministro del tesoro voglia accettare le modificazioni proposte dal senatore Casana e da noi, riportando così alla Camera il disegno di legge con un articolo più consoni ai desideri che la Camera stessa ha ripetutamente espressi, e redatto in quella forma semplice e chiara, che già sarebbe stata approvata dalla Camera, nel marzo scorso, se, all'ultimo momento, un illustre parlamentare, che non era stato presente alla prima parte della discussione, non fosse entrato nel dibattito, e, nella affrettata discussione, non avesse fatto approvare l'articolo in una forma che non era precisamente quella desiderata dalla maggioranza della Camera.

Quindi io, a nome dell'Ufficio centrale, pregherei l'onorevole ministro del tesoro (che noi tutti consideriamo il padre ed il più strenuo e convinto difensore di questo disegno di legge, veramente ottimo) lo pregherei di voler provvedere a che il disegno di legge, o sia approvato come fu redatto dalla Camera dei deputati ovvero, se deve essere modificato, lo sia in modo che la Camera possa accettare le modificazioni nostre.

Tra il Senato e la Camera andiamo a gara a chi meglio riesca a perfezionare le leggi; ne abbiamo avuto un esempio recente nella discussione della legge sull'istruzione elementare; nella quale abbiamo visto con piacere che la

Camera ha accettato tutte le modificazioni proposte da noi nell'intento di migliorare quella importantissima legge.

Alla nostra volta, noi accettiamo sempre di buon grado le modificazioni proposte dalla Camera dei deputati all'opera nostra, purchè con esse non si cambi l'essenza stessa delle leggi studiate da noi. Qui, invece, accettando la proposta dell'onor. Carasola, noi verremmo a distruggere un articolo che non è opera del Ministero, ma è un'aggiunta lungamente e saggiamente meditata dalla Camera stessa. Infatti il Ministero, nel breve disegno di legge di soli cinque articoli, presentato alla Camera il 23 novembre 1910, non aveva compresa alcuna esenzione dalla tassa fabbricati a favore degli acquedotti comunali; la propose, invece, con il nuovo articolo 8, la Commissione parlamentare; e la raccomandò nella relazione, che fu presentata dall'onorevole Sanarelli il 10 febbraio scorso alla Camera.

Alla Camera dei deputati furono presentati e discussi otto emendamenti a quell'articolo; ma il concetto prevalente in tutte quelle proposte era pur sempre quello che i comuni ed i consorzi dovessero rimanero esenti da qualunque tassa, che, in base alla legge del 1865, potesse gravare sopra i fabbricati che riguardano gli acquedotti comunali e consortili. Se la legge del 1865 comprendesse o no le *tubature* e i *macchinari* non fu discusso o non poteva discutersi; fu dichiarato soltanto che la inclusione di quelle due parole nel nuovo testo dell'articolo 8 (ora divenuto 12) non doveva in alcun modo aver ripercussione nelle discussioni alte e serene che ora si svolgono fra i contribuenti e il fisco nelle aule giudiziarie.

Ad ogni modo, questa inclusione nella nuova legge di parole che la legge del 1865 non ha, fece nascere in molti il giustificato timore che potesse la nuova disposizione legislativa essere citata come autentica interpretazione dell'antica; e, così, potesse recare pregiudizio nella equa risoluzione di una questione che è ancora *sub judice*.

Ecco perchè il senatore Casana ha ripreso l'emendamento già presentato dall'onorevole Paolo Bonomi alla Camera; ecco perchè l'Ufficio centrale lo ha accettato, proponendo ad esso due sole e lievi modificazioni.

La prima di esse tende ad ampliare, a favore degli acquedotti provinciali, l'articolo presentato dal senatore Casana, il quale riguarda soltanto i comuni ed i consorzi di comuni e privati, ma non provvede affatto alle provincie. Ci si dirà, forse, che le provincie non costruiscono acquedotti. Ma ciò non è vero; abbiamo avuto or ora, in proposito, un nobilissimo esempio dalla provincia di Reggio Emilia, la quale, appena presentato questo disegno di legge, memore che un illustre e munifico cittadino aveva con grave dispendio donata acqua saluberrima alla città di Reggio (e noi siamo ben lieti di averlo relatore nell'Ufficio centrale) ha voluto contribuire ad estendere il grande beneficio a tutta la provincia; ed ha dichiarato, con solenne deliberazione del Consiglio provinciale, che si sostituiva ai comuni, che ne raccoglieva le energie, ne coordinava gli studi e l'opera; e, considerato che ciascun piccolo comune non può fare da sè i progetti e i lavori, e che un solo acquedotto ben costruito può servire molti comuni, ha detto coraggiosamente: « Faccio io per tutti! » Nobile esempio che ebbe già, nelle provincie vicine, arditi imitatori.

In questi casi, pare all'Ufficio centrale che anche le provincie debbano avere le stesse esenzioni che hanno i comuni. Noi non abbiamo chiesto modificazioni agli altri articoli che offrono ai comuni prestiti di favore per una somma complessiva di 250 milioni. Come da questi prestiti sono esclusi i comuni maggiori, ammettiamo che lo siano, del pari, anche le provincie. Ma dove si tratta di esenzioni da tasse gravosissime, pare giusto all'Ufficio centrale che quella stessa esenzione che si dà ai comuni si dia pure alle provincie, che generosamente si sostituiscono ai comuni in una grande opera di risanamento. Questa la ragione d'uno degli emendamenti che l'Ufficio centrale ha proposto.

Il secondo emendamento raccomandato da noi riguarda le opere - chiamiamole pure opere, anzichè impianti, secondo il desiderio espresso dall'onorevole senatore Pirelli - e tende a mettere bene in chiaro che le esenzioni dalla tassa fabbricati si concedono, sia per le opere già costruite, sia per quelle da costruirsi.

Non ve ne sarebbe stato forse bisogno, perchè gli onorevoli ministri dell'interno, del tesoro e

dei lavori pubblici, nel presentare al Senato, il 7 marzo scorso, questo disegno di legge, hanno inclusa nella loro relazione una frase, la quale, rispondendo ad alcuni dubbi già enunciati nell'altro ramo del Parlamento, dichiara che si esentano le opere costruite e quelle da costruirsi. « La dizione dell' articolo », dicono i ministri, « è così lata che ammette l' esenzione tanto degli acquedotti da costruire, quanto di quelli già costruiti dai comuni e dai consorzi ». Ma adesso la dizione dell' articolo verrebbe mutata e qualche giudice severo e sottile, e specialmente gli agenti delle imposte, che sono sempre severissimi e sottilissimi, potrebbero dire: le parole dei ministri si riferivano a quella dizione che ora è soppressa, e non può applicarsi alla nuova dizione adottata dal Senato.

Ecco perchè l' Ufficio centrale chiede che nel nuovo articolo si inserisca, per maggiore chiarezza, questa frase, che del resto non rappresenta un'idea nuova e nostra, ma bensì un giusto concetto del Governo, che noi desideriamo veder consacrato nell' articolo stesso della legge, anzichè nelle parole, facilmente discutibili, di una relazione ministeriale.

Queste, in breve, le ragioni per cui l' Ufficio centrale raccomanda al Senato ed al Ministero l' articolo proposto dal senatore Casana e i due lievi emendamenti, che, secondo noi, lo rendono più chiaro e completo. Se, sfortunatamente, l' articolo proposto dal senatore Casana non fosse accolto dal Senato, noi voteremo e pregheremo di votare l' articolo antico, come è stato redatto dalla Camera, respingendo ad ogni modo la soppressione dell' art. 12 proposta dal senatore Cavasola. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L' art. 12, proposto dall'onorevole Casana, accettato ed emendato dall' Ufficio centrale è il seguente:

« L' imposta sui fabbricati, stabilita dall' articolo 1 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, non è applicabile alle provincie, ai comuni ed ai consorzi per le opere già costruite e per quelle da costruire per provvista di acqua potabile ».

Il senatore Cavasola ha proposto la soppressione dell' articolo, proposta che ha dichiarato di mantenere. Ora la soppressione di un articolo non si pone ai voti; si pone ai voti l' articolo di cui si propone la soppressione.

Porrà dunque in votazione l' art. 12, secondo

la proposta del senatore Casana, e, se non sarà approvato, si porrà ai voti l' articolo del disegno di legge ministeriale.

Chi approva l' art. 12, secondo la formola modificata dal senatore Casana e dall' Ufficio centrale, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Presentazione di relazione.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l' onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga delle funzioni dell' attuale Consiglio di emigrazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Maurigi della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge n. 509.

#### Art. 13.

I benefici della presente legge si estendono anche ai comuni delle provincie contemplate dalle leggi speciali per la Sardegna, la Basilicata e la Calabria, per la parte di spese che tali leggi speciali pongono a carico dei comuni e per tutto quanto essa contiene di maggior giovamento alle Amministrazioni locali.

Lo stanziamento annuale pel sussidio che, per effetto dell' art. 42 secondo comma della legge 25 giugno 1906, n. 255, e degli articoli 19 e 41 della successiva legge 9 luglio 1908, n. 415, è assegnato dallo Stato ai comuni della Calabria e di Basilicata per la costruzione ed il completamento delle condutture d' acqua potabile, a decorrere dal 1° luglio 1911, sarà inserito e corrisposto sul bilancio del Ministero dell' interno, anzichè su quello dei lavori pubblici.

(Approvato).

#### Art. 14.

I benefici della presente legge si intendono applicabili anche:

1° a quei comuni che hanno già in corso lavori per provvista di acqua potabile, ma

non abbiano ancora ottenuto il mutuo a norma della legge 13 luglio 1905, n. 399;

2° a quei comuni che, pur avendo ottenuto e accettato il mutuo, non abbiano ancora ricevuto alcuna somministrazione e facciano la dichiarazione di rinuncia allo scopo di rinnovare il mutuo ai termini della presente legge;

3° a quei comuni, che, pur avendo già accettato il mutuo ed anche conseguita la somministrazione, abbiano compiuto o si propongano di eseguire lavori suppletivi per i quali occorra un nuovo mutuo; nel qual caso il beneficio della presente legge riguarderà il solo mutuo suppletivo, ancorchè sia stato già concesso, purchè non sia già stata iniziata la somministrazione;

4° alle somme rimaste da somministrare nel giorno 1° luglio 1910, sui mutui già concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti o da altri istituti o da privati col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi secondo le disposizioni degli articoli 45 e 49 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751. All'uopo verrà dal Ministero dell'interno, con effetto dal 1912, integrato il concorso stesso e pagato direttamente agli enti mutuatari.

(Approvato).

#### Art. 15.

Rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie alla presente legge, le disposizioni contenute nel testo unico di legge approvato col Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751.

(Approvato).

#### Art. 16.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, saranno approvate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Sino a quando non verrà pubblicato il nuovo regolamento i mutui si concederanno con le norme sancite dal regolamento approvato con Regio decreto 30 maggio 1907, n. 569.

(Approvato).

LEVI ULDERICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO, *relatore*. A proposito di questo disegno di legge, è giunta alla Presidenza del Senato e all'Ufficio centrale una petizione del comune di Jolanda di Savoia, di nuova costituzione, nelle bonifiche ferraresi, il quale non troverebbe nelle condizioni volute per fruire di quei vantaggi che si assicurerebbero col disegno di legge in discussione. La petizione chiede che si provveda con apposita disposizione. Ma siccome i vantaggi richiesti dal comune di Jolanda sono contemplati e consentiti dal disegno di legge che si sta esaminando per i bacini montani e le bonifiche, l'Ufficio centrale ha affidata la petizione al relatore di quel disegno di legge, il quale farà comprendere al comune come esso possa fruire di tutti i benefici reclamati, per l'art. 28 del disegno di legge stesso. Quindi il comune non può che essere soddisfatto.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al ministro della pubblica istruzione che il senatore Filippo Torrigiani chiede d'interpellarlo per conoscere se si siano superate le difficoltà finanziarie per i nuovi organici degli Istituti di belle arti.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Potrò rispondere a questa interpellanza, nella settimana entrante, trattandosi di materia che è soggetta all'esame dell'intero Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Farò conoscere al senatore Filippo Torrigiani, che non è presente, la risposta del signor ministro.

**Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna » (N. 479).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna ».

Il relatore dell'Ufficio centrale, senatore Blaserina ha fatto sapere alla Presidenza che, per

motivi di salute, non può essere presente alla seduta per sostenere la discussione di questo disegno di legge, e che ha pregato il collega Finali di sostituirlo.

Passeremo quindi alla discussione di questo disegno di legge, del quale prego il senatore Borgatta di dar lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 479).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituito in Carloforte (Isola di S. Pietro) una stazione astronomica dipendente dalla Commissione geodetica italiana.

(Approvato).

Art. 2.

Alla stazione astronomica di Carloforte è assegnato il personale compreso nel ruolo organico annesso alla presente legge.

A favore della stazione stessa è stabilito pure un assegno annuo di lire cinquecento.

La somma complessiva di lire seimilacinquecento (lire 6,500) sarà stanziata nel bilancio di previsione per l'istruzione pubblica, per lire 6,000 al capitolo degli stipendi al personale di ruolo delle Regie Università e altri Istituti d'istruzione superiore, e per lire 500 al capitolo delle dotazioni per le Università ed altri Istituti d'istruzione superiore, portando la somma corrispondente di lire 6,500 in diminuzione del fondo di lire 32,500 stanziato per il funzionamento della Reale Commissione geodetica italiana.

(Approvato).

Art. 3.

Il personale medesimo sarà nominato dal ministro della pubblica istruzione, su proposta del presidente della Commissione geodetica italiana, per la durata di un biennio, e potrà essere confermato.

Al detto personale sono applicabili le disposizioni relative agli aumenti quinquennali e sessennali di cui alla tabella F, annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 496.

(Approvato).

Ruolo organico.

1 Astronomo, reggente la stazione. . . . .	L. 3,000
1 Assistente . . . . .	» 2,000
1 Inserviente . . . . .	» 1,000
	<u>L. 6,000</u>

(Approvato).



Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di una relazione.**

COLONNA FABRIZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA FABRIZIO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per estendere l'azione della Regia stazione sperimentale di granicoltura in Rieti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Colonna Fabrizio della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

**Approvazione del disegno di legge: « Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo zoologico della R. Università di Napoli per la istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel Museo » (N. 480).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo zoologico della R. Università di Napoli per la istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel Museo.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 480).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa, o passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

La R. Università degli studi di Napoli è autorizzata ad accettare in dono le collezioni elmintologiche dei professori Saverio Monticelli e Corrado Parona, e della signora Ersilia Mazzoli, vedova del professor Michele Stossich.

(Approvato).

**Art. 2.**

Le predette collezioni costituiranno la collezione centrale elmintologica italiana, presso il

museo zoologico della R. Università di Napoli, separata però e distinta dal museo stesso.

Alla spese necessarie per la collezione, così costituita, si provvederà con la dotazione di lire 600 stanziata a tale scopo nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione; e per la custodia della collezione medesima è istituito un posto di curatore della collezione centrale elmintologica italiana, con l'annuo stipendio di lire 1500, della qual somma è autorizzato lo stanziamento nel bilancio della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio corrente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Divisione in due del comune di Arizzano » (N. 451).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Divisione in due del comune di Arizzano.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 451).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

**Art. 1.**

Il comune di Arizzano è diviso in due parti: la parte alta che comprende le frazioni di Arizzano, Groppallo, Cissano e Cresseglio; la parte bassa, comprendente le frazioni di Autoliva, Inganzolo, Selasca e Pontini S. Giovanni.

(Approvato).

**Art. 2. —**

Le frazioni riunite della parte alta sono costituite in comune autonomo col nome di Arizzano superiore; le frazioni della parte bassa riunite fra loro, sono pure costituite in comune autonomo col nome di Arizzano inferiore.

(Approvato).

## Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le occorrenti disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di venerdì.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di venerdì, 26 maggio, alle ore 15:

## I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,416,006 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 549);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 550).

## II. votazione per la nomina:

a) di un componente della Commissione per le petizioni:

b) di un componente della Commissione per i decreti registrati con riserva.

III. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali (N. 509);

Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna) (N. 479);

Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo Zoologico della Regia Università di Napoli per la istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel Museo (N. 480);

Divisione in due del comune di Arizzano (N. 451).

## IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per combattere l'alcoolismo (N. 389);

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 1-bis);

Derivazioni e usi di acque pubbliche (N. 3);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 29 maggio 1911 (ore 18).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti della seduta pubbliche.